



# Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

REG. ORD. N° 02

Prot. n° 3682

## = ORDINANZA =


**Oggetto : SFALCIO TERRENI INCOLTI, MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, POTATURA SIEPI E RAMI, DIVIETO ACCATASTAMENTO E DEPOSITO RIFIUTI NOCIVI IN MODO INCONTROLLATO.**

### IL SINDACO

- **PREMESSO** che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- **CONSIDERATO** che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:
  - facilita la propagazione di vegetazione infestante;
  - può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
  - può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- **RILEVATO** che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
- **RITENUTO** :
  - indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;
  - utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ""Norme in materia ambientale""
- **VISTO** il vigente Codice della Strada;
- **VISTA** la delibera di Giunta Comunale n° 25 del 13.02.2009 avente ad oggetto "" Polizia Municipale - Aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione di talune Ordinanze Sindacali "";
- **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 23.02.1995 avente ad oggetto "" Approvazione regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili e pericoli "";
- **VISTO** gli artt. 7 bis, 50 comma 5 e 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.03.2000 - "" Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali "" e successive modificazioni ed integrazioni;


### ORDINA

- a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere di **ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio** :

- 
- ▼ **taglio della vegetazione incolta e in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, loro rimozione, e diserbo mantenendo una altezza del manto erboso per non più di 15 cm;**
  - ▼ **taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;**
  - ▼ **taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;**
  - ▼ **i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:**
    - ▼ **a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade,**
    - ▼ **a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale;**
    - ▼ **le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;**
    - ▼ **a non deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito;**
    - ▼ **i proprietari ed i conduttori dei fondi confinanti con le strade sono tenuti a rimuovere dalle medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o del fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra;**
    - ▼ **a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;**
  - ▼ **i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;**
  - ▼ **allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;**
  - ▼ **È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI :**
    - ▼ **materiali, residui di carcasse di macchine, materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;**
    - ▼ **materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, ecc..**

**Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro.**

## INFORMA ED AVVERTE

- 
- ▼ **La sanzione amministrativa, per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni contenute nella presente ordinanza, è di € 100,00, in caso di I violazione, aumentata ad € 400,00, in caso di II violazione, ed ulteriormente aumentata ad € 500,00, in caso di III violazione, come da deliberato di Giunta Comunale n° 25 del 13.2.2009, adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n° 689 e s. m. i..**
  - ▼ **Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti.**
  - ▼ **La Polizia Municipale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.**
  - ▼ **L'Ufficio Notifiche è incaricato alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**

e sul sito Internet del Comune di Lacco Ameno.

- La presente sarà, altresì, ampiamente diffusa tramite le Associazioni interessate, nonché i mezzi di comunicazione locale.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.



## SI DISPONE

- che copia della presente sia trasmessa per gli adempimenti di competenza, agli organi di seguito elencati:

➤ Ufficio Notifiche	Sede
➤ Comando Polizia Municipale	Sede
➤ Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato	Casamicciola Terme
➤ Comando Stazione Carabinieri	Casamicciola Terme
➤ Commissariato Polizia di Stato	Ischia

**DALLA RESIDENZA MUNICIPALE li, 29 marzo 2013**



**IL SINDACO**

(Avv. Carmine Monti)

*[Handwritten signature]*

